

D.d.s. 3 aprile 2017 - n. 3692**Approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2017» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E
FEAGA

Visti:

- Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Il regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il regolamento di esecuzione (UE) N. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamati:

- Il d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- Il d.m. n. 6513 del 18 novembre 2014 del MiPAAF «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013» e s.m.i.;
- Il d.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Il d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 del MiPAAF «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5602 del 11 ottobre 2016 di Modifica del decreto MiPAAF del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accop-

piato;

- decreto Ministeriale MiPAAF Prot. n.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;
- decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 – «Fondo grano duro» - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- d.m. 2490 del 25 gennaio 2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato necessario:

- avviare la campagna 2017 secondo i termini stabiliti dal reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, relativamente ai regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013 ed in particolare:
 1. Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del reg. (UE) n. 1307/2013;
 2. Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 3. Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del reg. (UE) n. 1307/2013;
 4. Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 5. Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 6. Aiuto *de minimis* per il grano duro (d.m. 11000 del 2 novembre 2016);
- fornire ai beneficiari ed ai CAA le indicazioni riguardo le modalità di presentazione ed i requisiti necessari per accedere al Regimi di aiuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto di avviare la campagna 2017 per la presentazione delle domande relativamente ai regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013 e di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2017», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegato disposizioni si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

- il VII Provvedimento Organizzativo 2016, approvato con DRG n. 5227 del 31 maggio 2016 che attribuisce la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» a Roberto Carovigno;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016;

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

DECRETA

recepite le premesse,

1. di avviare la campagna 2017 relativamente ai regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013 e di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2017», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI REG. (UE) 1307/2013

Disposizioni per la presentazione
della Domanda Unica di Pagamento 2017

Sommario

1. Premessa
 - 1.1. Attività agricola
 - 1.2. Agricoltore in attività
2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore
3. Modalità di presentazione delle domande
 - 3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)
4. Finalità e termini di presentazione delle domande
 - 4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
 - 4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014
 - 4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
 - 4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)
 - 4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)
 - 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale
 - 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014
5. Regimi di sostegno
6. Regime di pagamento di base
 - 6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto
 - 6.2. Definizioni delle superfici agricole
 - 6.3. Diritti all'aiuto non utilizzati
 - 6.4. Trasferimento dei diritti all'aiuto
 - 6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – Titolo III, capo III
 - 7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013)
 - 7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013)
 - 7.3 Le aree di interesse ecologico – (EFA)
8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013
9. Regime Piccoli Agricoltori
10. Sostegno accoppiato premi zootecnici
 - 10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte
 - 10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne
 - 10.3. Premio per il settore ovi-caprino

11. Sostegno accoppiato premi Superficie
 - 11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)
 - 11.2. Premio per il settore riso
 - 11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero
 - 11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione
 - 11.5. Premio per il settore olio d'oliva
12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro
13. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)
14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole
 - 14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014)
 - 14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti
 - 14.3 Superfici con vincoli amministrativi
 - 14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)
15. Condizionalità
16. Requisiti per il pagamento
17. Comunicazioni relative al procedimento
18. Ricorsi
19. Rinvio

Quadro Normativo

Allegato 1 - Modello Trasferimento FA

Allegato 2 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'informativa antimafia

Allegato 4 - Soggetti per i quali occorre chiedere le informazioni antimafia

Allegato 5 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 1420/2015 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento

1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti¹ a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

- Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività".

Il requisito di "Agricoltore in attività" in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti diretti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art.9, par. 1, del Reg. (UE) 1307/2013, non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Ai sensi dell'art.9, par. 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e all'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 non sono concessi pagamenti diretti alle persone fisiche o giuridiche individuati nell'allegato 1 della circolare AGEA di Coordinamento N. 39605 del 25.10.201 e appartengono all'elenco delle categorie di seguito elencate:

- gestiscono aeroporti , servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi, aree ricreative permanenti;

¹Ai sensi dell'articolo 1 del Reg. 1307/2013 per "pagamento diretto" si intende un pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti").

- svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
- sono società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
- pubbliche amministrazioni, fatta eccezioni per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo o hanno la gestione degli usi civici.

Si riportano, di seguito, i contenuti della normativa unionale e nazionale relativa ai requisiti per l'accesso ai regimi di sostegno indicati, fermo restando che i regolamenti unionali e la normativa nazionale sono il solo riferimento certo nel caso di dubbia interpretazione delle presenti disposizioni.

1.1. Attività agricola

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013, dall'art. 2 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dall'art. 1, 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

E' considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le **pratiche tradizionali** di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di **pascolo**, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("**Pascoli magri**"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA/HA.

3. lo **svolgimento di un'attività minima** sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA/HA.

In ogni caso il pascolamento non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo come meglio specificato al paragrafo 14.2.

Ai fini della pratica del pascolamento le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia, la Giunta Regionale, con DGR n. 3232 del 06.03.2015, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 45 giorni.

1.2. Agricoltore in attività

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922, e dalla Circolare Agea Coordinamento N. ACIU. 2016.121 del 1 marzo 2016 e s.m.i.

Il requisito di "agricoltore in attività" è verificato direttamente da AGEA Coordinamento.

Sono considerati "agricoltori in attività" le persone giuridiche e fisiche che svolgono sulle superfici agricole l'attività agricola di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli o svolgono l'attività minima prevista su almeno il 50% delle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione dichiarate a norma dell'art. 72, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 1306/2013 e soddisfano uno dei seguenti requisiti:

1. nell'anno precedente hanno percepito "pagamenti diretti" non superiori a 5.000 euro, per le aziende con più del 50% della superficie agricola ubicata in zone montane/svantaggiate, e non superiori a 1.250 euro per le altre zone.

Rientrano in questa casistica anche le persone giuridiche e fisiche che appartengono all'elenco dei soggetti di cui all'art.9, par. 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e all'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Per "pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente" si intende l'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l'agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità.

2. non appartengono all'elenco dei soggetti di cui all'art.9, par. 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e all'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e **sono iscritti all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), coloni o mezzadri;
3. non appartengono all'elenco dei soggetti di cui all'art.9, par. 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e all'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e **sono in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo** e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

In caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è rispettato secondo i criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l'attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola, ai sensi dell'art. 14, par. 2 e 3 del reg. (UE) n. 639/2014 e come specificato nei paragrafi successivi;

4. appartengono all'elenco dei soggetti di cui all'art.9, par. 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e all'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, individuati nell'allegato 1 della circolare AGEA Coordinamento N. 39605 del 25.10.2016 che rientrano nelle seguenti categorie:
 - gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi, aree ricreative permanenti;
 - svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
 - sono società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione

e dimostrano con prove certe di rientrare in una delle seguenti casistiche:

- l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
 - le loro attività agricole non sono insignificanti;
 - la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
5. è una Pubblica Amministrazione che fa formazione o sperimentazione in campo agricolo o ha la gestione degli usi civici.

Lo svolgimento delle suddette attività è verificato attraverso idonea documentazione probante.

Dimostrazione dell'attività agricola con prove certe

Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente

L'importo dei pagamenti diretti corrisponde all'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole.

Tale importo è calcolato senza tener conto dell'applicazione dell'art. 63 e dell'art. 91, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal regime di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 dal 2016.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l'importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno fiscale più recente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l'anno fiscale più recente e riportato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro.

Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato annualmente da AGEA Coordinamento.

La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Attività agricole non insignificanti

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- c) se l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce che "la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola".

Ciò posto, il requisito in questione è rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o iscrizione alla CCIAA con Partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 principale.

2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del fascicolo aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Competenza territoriale del Fascicolo aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. La richiesta deve essere fatta prima della presentazione della domanda unica di pagamento utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 1 della presente circolare.

Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

L'agricoltore per poter presentare la domanda unica di pagamento deve avere costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il fascicolo aziendale e, nel caso siano intervenute modifiche, deve avere anche aggiornato il fascicolo aziendale.

Le modifiche per le quali è necessario aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda riguardano essenzialmente:

- modifiche relative ai dati anagrafici dell'azienda;
- acquisizione o cessazione di terreni;
- aggiornamento del piano colturale.

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Si ricorda che il DM 12 gennaio 2015, n. 162, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nel manuale del fascicolo aziendale dell'OPR (dduo n. 5490 del 1° luglio 2015 "Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative") e negli allegati 1 e 2 alla circolare AGEA Coordinamento N. 0014300 del 17/02/2017 che sostituiscono quelli allegati alla circolare ACIU. 2016.120 del 1° marzo 2016.

I CAA hanno l'obbligo di registrare i titoli di conduzione nel Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze a supporto dei terreni dichiarati in conduzione.

Le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere dichiarate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione del produttore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi resi a titolo gratuito e quali quelli a carico dell'impresa agricola.

Centri di Assistenza Agricola

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato di rappresentanza da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

Il CAA acquisisce e conserva le domande uniche presentate dalle imprese agricole debitamente sottoscritte. Inoltre protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento². I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OPR, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altri autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Il CAA esegue per conto dell'Organismo pagatore il controllo di ricevibilità della domanda unica di pagamento riportando l'evidenza del controllo nella relativa check list.

Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2017 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017 e comunque prima della presentazione della domanda.

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia presentano la Domanda Unica di Pagamento 2017 secondo le modalità di seguito indicate.

3. Modalità di presentazione delle domande

La Domanda Unica di Pagamento è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, con la Domanda Unica Pagamento 2017 è possibile effettuare la conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori ed anche l'eventuale subentro o revoca dallo stesso³.

La domanda unica di pagamento può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Organismo Pagatore, rende disponibile al beneficiario o al suo delegato parti della domanda precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione.

La domanda, in particolare, contiene le informazioni individuate all'articolo 14 del reg. UE n. 839/2014:

1. l'identità del beneficiario;
2. i dettagli dei regimi di pagamento diretto cui si riferisce;

² In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

³ vedi par. 9

3. gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
4. ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime richiesto;
5. una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione;
6. l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda firmata digitalmente deve essere riallegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione;
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda oltre che firmata digitalmente può essere sottoscritta dal produttore in forma cartacea in presenza di un funzionario del CAA.

L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda del produttore.

3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)

Per la Campagna 2017 viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle loro superfici agricole, rendendo più efficienti i controlli amministrativi incrociati.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2017 almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente sia dichiarata attraverso la presentazione di domande basate su strumenti geospaziali.

Pertanto, tutti gli agricoltori devono essere in grado di presentare la domanda unica di pagamento utilizzando il modulo di domanda grafica precompilato messo a disposizione dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OP) attraverso l'accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>. Qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'Organismo Pagatore della Lombardia fornisce loro un'alternativa affinché possano comunque presentare la domanda unica di pagamento entro i termini stabiliti.

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alfanumerico.

L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità.

È possibile che l'agricoltore, nel corso dell'aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell'informazione relativa all'occupazione del suolo;
2. errore nel riconoscimento dell'occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale presenti un'istanza di riesame relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza stessa. L'eventuale superficie non conforme derivante dall'istanza di riesame contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

Successivamente alla predisposizione della consistenza territoriale, il beneficiario aggiorna il piano colturale in modalità grafica localizzando e assegnando alle isole aziendali un uso del suolo (occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità, varietà) valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione) oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Ai fini della individuazione della coltura diversificante per il rispetto del greening si rimanda al paragrafo 7.1.

Una volta completato il piano colturale grafico, sarà possibile la generazione automatica della **Domanda Grafica** precompilata associando ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2017. L'agricoltore, in ogni caso, può apportare modifiche alle informazioni generate automaticamente attraverso l'utilizzo delle funzioni messe a disposizione dallo specifico applicativo.

Per la compilazione della consistenza territoriale, del piano colturale e della domanda unica di pagamento basata su strumenti geospaziale (Domanda Grafica) si rimanda all'apposita manualistica disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (www.opr.regione.lombardia.it).

4. Finalità e termini di presentazione delle domande

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.

I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2017 sono:

- a) domanda iniziale: **15 maggio 2017**;
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2017**;
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e comunque non oltre il 15 ottobre 2017;
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2017. Le comunicazioni riguardanti

domande di aiuto per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;

- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il 15 ottobre 2017. Le comunicazioni riguardanti domande di aiuto per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
- f) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre il 15 ottobre 2017. Le comunicazioni riguardanti domande di aiuto per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 allo scopo di:

- aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare l'uso o il regime di pagamento in relazione a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano inadempienze.

4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche per la prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati.

4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 4, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che: *«Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo».*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <p style="margin-left: 20px;"><i>nel caso di coeredi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; <p>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario</p> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.
<p>b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore</p> <p>o</p> <p>Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p>	<p>1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario</p>
<p>c) calamità naturale</p>	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) <p>eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>
<p>d) Epizoozia sul patrimonio zootecnico (ovino)</p>	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento</p>
<p>e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento</p>	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
g) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali. 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2017 e, quindi, fino al **09 giugno**

2017. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **09 giugno 2017**, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09 giugno 2017**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

5. Regimi di sostegno

La **domanda unica di pagamento 2017** consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1. Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013;
2. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. UE 1307/2013;
3. Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. UE 1307/2013
4. Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 e s.m.i. per misure quali:
 - Settore zootecnia bovina da latte (art. 20 DM 18 novembre 2014);
 - Settore zootecnia bovina da carne (art. 21 DM 18 novembre 2014);
 - Settore zootecnia ovi-caprina (art. 22 DM 18 novembre 2014);
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23 DM 18 novembre 2014);
 - Settore riso (art. 24 DM 18 novembre 2014);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25 DM 18 novembre 2014);

- Settore pomodoro da industria (art. 26 DM 18 novembre 2014);
 - Settore olio di oliva (art. 27 DM 18 novembre 2014).
5. Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. UE 1307/2014.
 6. Aiuto *de minimis* per il grano duro (DM 11000 del 02.11.2016)

6. Regime di pagamento di base

Il regime di pagamento di base, normato dal Titolo III sez. I del Reg. (UE) n. 1307/2013, è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC.

Possono beneficiare del regime di pagamento di base gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma dell'art. 24 del Reg.(UE) 1307/2013 – Prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
2. ottengono diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 - Riserva nazionale;
3. ottengono diritti all'aiuto a norma dell'art. 34 del Reg.(UE) 1307/2013 – Trasferimento di diritti all'aiuto.

6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori che lo richiedono nella domanda unica. I diritti all'aiuto, attivati con una superficie ammissibile corrispondente, conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Ai fini del regime di pagamento unico, per “**ettaro ammissibile**” ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013 si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- **non** risponde più alla definizione di “ettaro **ammissibile**” di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è **oggetto di imboscamento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

Sono esclusi dalla definizione di ettaro ammissibili le superfici destinate a colture forestali e a usi non agricoli.

Le superfici utilizzate per la produzione della canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

6.2. Definizioni delle superfici agricole

Ai fini del regime di pagamento unico l'art.4, comma 2, lettera e) del reg. UE 1307/2013, definisce la “**superficie agricola**”: qualsiasi superficie occupata da *seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti*.

La **dimensione minima di una parcella agricola** che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420.

Seminativo

Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Il seminativo ricomprende dunque:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali
- ii. il terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse
- iii. la superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo
- iv. erba o altre piante erbacee da foraggio
- v. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM 26 febbraio 2015)
- vi. superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si precisa che le superfici elencate nei precedenti punti iii e iv, se occupano il terreno per almeno cinque anni divengono permanenti secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 45(2) del reg. UE n. 639/2014, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

L'OP fornisce ai produttori le superfici che sono state occupate per almeno cinque anni con le colture di cui ai punti iii e iv. Queste superfici devono essere dichiarate dal produttore come "prato permanente".

Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”)

E' definito all'articolo 4, comma 1, lettera h) del reg. UE n. 1307/2013 come “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio”.

Gli elementi chiave per la classificazione delle superfici agricole nella definizione dei prati permanenti sono:

- la classificazione delle piante come erba o altre piante erbacee da foraggio come previsto dall'art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013;
- la successione per 5 anni consecutivi fuori rotazione.

I prati permanenti ricomprendono, dunque:

- i. erba o altre piante erbacee da foraggio permanenti: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali (art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013);
- ii. “pascolo magro”, definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM 6513/2014: pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate;
- iii. superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento (reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) – DM 6513/2014, art. 7(9) lett. d)); ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 tale superficie è considerata ammissibile come modificata dall'art. 2 comma 6 del DM n. 1566/2015;
- iv. prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420 (reg. UE 1307/2013, art. 4 (1), art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1)) e di seguito riportata:

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

- v. superficie sulle quali sono svolte pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine (reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 6513/2014, art. 7(9) lett. d), reg. UE 1307/2013, art. 4(1), art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 2(5));

- vi. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui prati permanenti ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM 26 febbraio 2015, n. 1420).

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- 1) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento (DM 6513/2014, art. 7(9) lett. a));
- 2) l'ottanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento (DM 6513/2014, art. 7(9) lett. b));
- 3) il cinquanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento (DM 6513/2014, art. 7(9) lett. c)).

Prescisazioni

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle "Leguminose", quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose sono classificate come seminativi e non nella categoria "erba e altre piante erbacee da foraggio", dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come "erba e altre piante erbacee da foraggio".

Nel caso in cui altre specie erbacee s'introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell'area interessata).

Le superfici coltivate con specie che appartengono alla famiglia delle Graminacee, come il mais da foraggio, l'orzo, l'avena e il triticale, seminate in monocoltura, devono essere sempre classificate come seminativo; questo è dovuto al fatto che queste specie, come colture in purezza, sono normalmente coltivate per la granella o mangime, per consumo sia umano che animale, e non sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali. Anche se tali specie possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come monocoltura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di "erba e altre piante erbacee da foraggio" secondo l'art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013.

Colture permanenti

Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i *vivai* e il *bosco ceduo* a rotazione rapida.

Ricomprendono, dunque:

- i. colture arboree
- ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
- iii. vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- iv. bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.

E' necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Qualora l'agricoltore dichiara di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.3. Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013 per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

6.4. Trasferimento dei diritti all'aiuto

Ai fini del trasferimento titoli a norma degli art. 34 del reg. UE 1307/2013 e art. 25 del reg. UE 639/2014 si rimanda alla circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

L'agricoltore che intende accedere alla riserva nazionale deve trovarsi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 30 paragrafi 7 e 11 del Reg. (UE) 1307/2013:

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2017, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b), del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c), del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d), del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nell'art. 2 DM 20 marzo 2015, n. 1922. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 2 paragrafo 2 del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).

Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2017 saranno specificate con apposito provvedimento di AGEA coordinamento.

7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – Titolo III, capo III

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a. diversificazione delle colture;
- b. mantenimento del prato permanente esistente;
- c. creazione/mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (Ecological Focus Area- EFA).

Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero previste dal regolamento.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 29 Reg. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica, hanno diritto *ipso facto* al pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per la parte di azienda per la quale si pratica agricoltura biologica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013)

La diversificazione delle colture si applica alle aziende agricole che hanno superfici a seminativo superiore a 10 ettari.

Per diversificazione si intende la presenza contemporanea di due o più colture nell'azienda a seconda della superficie a seminativo:

1. se i seminativi **occupano dai 10 ai 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi, devono esserci **almeno due colture diverse**. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;
2. se i seminativi occupano **oltre 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi, devono esserci **almeno tre colture diverse**. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

3. se più del 75% dei seminativi è occupato da erba, piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo e i seminativi rimanenti sono superiori a 30 Ha, la coltura principale sulla restante superficie a seminativi deve essere inferiore \leq al 75% dei seminativi rimanenti.

L'obbligo di diversificazione si considera soddisfatto nei seguenti casi:

1. l'azienda è biologica sul 100% dei seminativi;
2. la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari (o i seminativi non biologici dell'azienda sono inferiori a 10 Ha);
3. i seminativi sono interamente investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale;
4. almeno il 75% dei seminativi è erba, altre piante erbacee da foraggio o lasciati a riposo e il restante seminativo è inferiore o uguale a 30 Ha;
5. almeno il 75% della superficie agricola ammissibile è prato permanente o è usato per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e il restante seminativo è inferiore o uguale a 30 Ha;
6. i seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi hanno tutti una coltura diversa rispetto a quello dell'anno precedente.

Si precisa che per "*colture diverse*" si intende:

- a. colture appartenenti a generi botanici differenti;
- b. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c. terreni lasciati a riposo;
- d. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.

Nei seminativi sono inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio protetti dalla condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi.

La Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso **tra 1 aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo colturale) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta considerando la coltura principale, cioè quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo, evitando sovrapposizioni.

Il controllo amministrativo della diversificazione delle colture viene effettuato sulla base del Piano colturale aziendale previsto dall'art. 31, comma 2 DM 6513/2014 e specificato dall'art. 8 del DM 1420/2014.

7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013)

Ai sensi dell'art. 45 del reg. UE n. 1307/2013, gli agricoltori si impegnano a mantenere i prati permanenti localizzati in zone sensibili sotto profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide, o sono ubicate sia all'interno che all'esterno della Rete Natura 2000.

Gli agricoltori che hanno prati permanenti nelle zone ecologicamente sensibili, sopra definite, non possono arare o convertire i prati e pascoli permanenti.

I prati permanenti localizzati al di fuori delle zone sensibili sotto il profilo ambientale, non possono essere convertiti senza essere stati preventivamente autorizzati da AGEA Coordinamento, secondo le modalità indicate dall'art. 44 Reg (UE) 639/2014.

La superficie investita a prato permanente, è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nella domanda presentata nel 2012 (a norma del reg. CE n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi), nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 e non dichiarata a pascolo permanente nel 2012.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 20 marzo 2015 n. 1922).

Il registro viene implementato a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 5% del rapporto di cui sopra (art. 45 comma 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014). Il vincolo segue il territorio e le cessioni interaziendali.

7.3 Le aree di interesse ecologico – (EFA)

Ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, a partire dal 01 gennaio 2015 è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo **superiore a 15 ettari**, destinare una quota del 5% dei seminativi dichiarati ad aree di interesse ecologico (EFA).

Le EFA (Ecological Focus Area) sono elementi aziendali eterogenei tra loro presenti all'interno o ai bordi dei seminativi o sono esse stesse seminativi.

I vincoli EFA si applicano solo alla superficie a seminativo, non alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.

L'obbligo di EFA **non si applica**, perché il requisito è già soddisfatto, se:

- a. il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni a riposo o leguminose e la parte restante è inferiore a 30 Ha;
- b. la superficie agricola ammissibile è per più del 75% costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investita a colture sommerse e la parte a seminativi restante è inferiore a 30 Ha.

Ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboschimento, le EFA devono essere situate sui seminativi dell'azienda o ad essi adiacenti.

Per tener conto delle varie caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologiche elencate in tabella, la superficie totale rappresentante l'EFA è calcolata tenendo conto dei fattori di conversione e/o di ponderazione. Il fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari, ad esempio il fattore di conversione delle siepi (m/mq) è pari a 5 quindi 1.000 metri lineari di siepe corrispondono a 5.000 mq di EFA. Il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA in ettari, ad esempio il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7 quindi 10 ettari di soia / favino / erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.

Aree di interesse ecologico EFA

Superfici di interesse ecologico	limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 metri	Sì	2	1
Siepi e fasce alberate	Larghezza massima 2-20 metri	Sì	5	2
Alberi isolati	Diametro minimo della chioma 4 metri	Sì	20	1,5
Alberi in filari	Diametro minimo della chioma 4 metri eccetto quanto previsto dal DM 18 novembre 2014, art. 16, comma 2.	Sì	5	2
Alberi in gruppo	Superficie massima 0,3 ha	No		1,5
Margini dei campi	Larghezza 1-20 metri	No	6	1,5
Stagni	Superficie 0,01 - 0,1 ha	Sì	-	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 metri	Sì	3	2
Muretti tradizionali	Lunghezza minima 10 metri	Sì	1	1
	Altezza 0,3-5 metri			
	Larghezza 0,5-5 metri			
Fasce tampone	Larghezza 1-5 metri	Sì	6	1,5
Altre fasce di vegetazione ripariale	Larghezza massima 10 metri	No	6	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Strisce lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 metro	No	6	1,5
Strisce lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 metro	No	6	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		-	-	0,3
Superfici rimboschite		-	-	1
Colture azotofissatrici		No	-	0,7

Aree di interesse ecologico (EFA) ed Elementi caratteristici del paesaggio (EP)

Le aree di interesse ecologico (EFA) considerate anche elementi caratteristici del paesaggio (EP), con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA 7 e dal CGO 2 e 3) sono:

- terrazze;
- siepi e fasce alberate;
- alberi isolati;
- alberi in filari;
- muretti a secco tradizionali;
- stagni e laghetti;
- fossati di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, della larghezza massima di 10 metri.

Queste aree, ai fini del regime di pagamento di base e della diversificazione delle colture, sono considerate come facenti parte della superficie totale della parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile. In particolare, ai fini dell'assegnazione e attivazione dei titoli saranno considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA solo se ricadono su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

Altre EFA stabili

Le aree di interesse ecologico di seguito elencate, sono utilizzate esclusivamente per il calcolo delle EFA e non della superficie ammissibile:

- alberi in gruppo e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima, che ricadono su un seminativo;
- margini dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
- fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCCA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
- altre fasce tampone previste all'art.11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420. Ai sensi dell'art.45, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 639/2014, le fasce di vegetazione ripariale di larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA solo se adiacenti o ricadenti su un seminativo o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definiti EFA/EP nel precedente paragrafo.

Queste superfici possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

Altre superfici con valore di EFA

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA le seguenti superfici:

- Ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del reg. (CE) 1689/2005 e/o dell'art. 23 del reg. (UE) 1305/2013;
- Boschi cedui a rotazione rapida;
- Superfici oggetto di rimboschimento ai sensi dell'art.32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del reg. (UE) 1307/2013.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del DM 26 febbraio 2014, sui boschi cedui a rotazione rapida con valore di EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Aree di interesse ecologico temporanee

Hanno valore di EFA le superfici a seminativo o altri terreni ammissibili destinati ai seguenti usi specifici:

- terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici incluse nell'elenco Allegato III del DM N. 6513 del 18 novembre 2014;
- strisce lungo i bordi boschivi senza produzione;
- strisce lungo i bordi boschivi con produzione.

Terreni lasciati a riposo

Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 n. 180, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;
- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 art.10 DM 1420/2015, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;

- lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'Art. 4 par. 1 lettera h) del Reg. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per costruire Area EFA rimangono "terreni a seminativo".

Colture azotofissatrici

Le coltivazioni di azotofissatrici sono considerate EFA ai fini dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013 nel caso in cui si rispettino le distanze minime di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici significativi individuati dalle Regioni e Province autonome e di cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno. (art. 11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420).

Gli agricoltori con l'obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dichiarati ad aree di interesse ecologico (EFA) devono dichiarare nel piano di coltivazione le diverse tipologie di EFA con i relativi attributi ai fini della qualificazione e quantificazione delle stesse.

8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013

E' concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori, che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende:

- a) **una persona fisica** che rispetta entrambi i seguenti requisiti:
 - si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base;
 - non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica .
- b) **una persona giuridica**, indipendentemente dalla forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al punto A)

Nel casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B) si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

- ditta individuali:

la data di apertura della p.IVA o, nel caso di p.IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.

- persone giuridiche :

la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società;

I requisiti per tipologia societaria sono i seguenti:

1. Società di Capitali

A. S.R.L., S.p.A., S.a.p.a.

- esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;
- esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Rappresentante legale;
 - Amministratore Unico.

B. SCARL (società cooperativa a responsabilità limitata)

È necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di "giovane agricoltore" sia socio della cooperativa oltre che componente del Consiglio di amministrazione.

2. Società di persone

A. Società semplice (S.S.)

Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di "giovane agricoltore", in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;

B. Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Si considera ammissibile la società in accomandita semplice che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- il socio accomandatario risponde al requisito individuale di "giovane agricoltore";
- il socio accomandante in possesso del requisito individuale di "giovane agricoltore" possiede oltre il 50% del capitale sociale;

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di 5 anni.

L'importo annuo viene calcolato, ai sensi dell'art. 50 paragrafo, lettera a) del Reg. 1307/2013, moltiplicando il numero di diritti che agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'art. 2, lettera n), del Reg. (UE) n. 1305/2013.

9. Regime Piccoli Agricoltori

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo potrà essere

adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei Piccoli Agricoltori sono **esonerati** dall'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

Per tutta la durata della partecipazione al Regime per i Piccoli agricoltori, i beneficiari devono rispettare il seguente impegno:

- a) in conformità all' art. 64, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

L'obbligo di cui alla lettera a) riguarda i casi di mutamento aziendale della consistenza territoriale (vendita, affitto, ecc.) e non all'eventuale riduzione della superficie dovuta ad una procedura amministrativa della misurazione delle superfici non addebitabile all'agricoltore (refresh, overlapping, ecc.).

In ogni caso l'obbligo di cui alla lettera a) non si ritiene rispettato qualora la diminuzione di superficie sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

Coloro che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori possono, attraverso la compilazione della Domanda Unica di Pagamento 2017, presentare all'Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
- subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime;
- recesso dal regime dei piccoli.

10. Sostegno accoppiato premi zootecnici

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. n° 6513 del 18 Novembre 2014 e s.m.i., si articola nei seguenti aiuti:

- Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9)
- Settore zootecnia bovina da carne (Vacche nutrici)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
- Settore zootecnia bovina da carne (Bovini macellati)
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 7);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 9);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9);
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014, n. 6513 stabilisce che la richiesta di aiuto deve essere riferita ad almeno tre UBA. I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;

- per i capi ovicaprini: 0,15.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il sostegno accoppiato per il settore zootecnia è concesso agli animali che siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Si precisa che, come stabilito dal D.M. n. 6513 del 18.11.2014, gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base del numero di capi accertati da ciascun Organismo pagatore.

Si precisa che i premi del settore bovini da carne (vacche nutrici e bovini macellati) non sono cumulabili tra loro e con i premi del settore latte.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di titoli all'aiuto.

10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte

Bovini da latte

Come previsto da DM n. 1566 del 12.05.2015 e D.M. n.5602 dell'11.10.2016, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi :

- a) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
- e
- b) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola solo due parametri sopra indicati, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti :

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml .

In deroga a quanto sopra indicato e come stabilito nei commi 2 e 3 del D.M. n.5602 del 11.10.2016, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri indicati nella lettera b) del presente paragrafo.

In riferimento al numero di analisi sono previste i seguenti impegni e deroghe:

- almeno due analisi al mese per ogni mese in cui viene prodotto il latte;
- nessuna analisi per i mesi in cui non viene prodotto il latte;
- due mesi con una sola analisi per i produttori non di montagna;
- una analisi al mese per le aziende ubicate in territorio montano;
- nessuna analisi durante il periodo in cui gli animali sono condotti in alpeggio, la deroga è concessa al massimo per quattro mesi.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è verificato attraverso la media geometrica per le cellule somatiche e carica batterica, mentre per le proteine si utilizza la media aritmetica.

Le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

Ai fini della verifica dei parametri qualitativi, saranno prese in considerazione solamente le analisi presenti nella Banca Dati Latte istituita con DGR N. IX/4342 del 26/10/2012, pertanto le analisi pervenute al di fuori della Banca Dati non saranno ritenute valide (ad esempio copia di analisi fornite tramite file ad OPR).

I dati delle analisi e delle consegne sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia. I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette devono trasmettere all'Organismo pagatore le informazioni relative ai quantitativi prodotti, al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore carne.

Bovini da latte in zone di montagna

Sono previsti premi aggiuntivi alle vacche che rispettano i requisiti previsti per il premio base bovini da latte associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Bufale di età superiore ai 30 mesi

Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che allevano bovini e che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito indicate.

Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Le razze ammissibili per il premio Carne Bovina sono disponibili nella Banca Dati Nazionale (BDN) e l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato IV del DM 5602 del 11 ottobre 2016.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore latte.

I capi che beneficiano del premio Vacche nutrici sono esclusi dai premi destinati ai Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi.

Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA

I premi sono concessi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento della domanda (a partire dalla data di iscrizione), che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

Premio aggiuntivo alle vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

Premio Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte

Il premio è concesso alle vacche nutrici non iscritte a LLGG o RA e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal d.p.R. n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi

Il premio è concesso ai capi di età compresa tra 12 - 24 mesi che rispettano uno dei seguenti impegni:

- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale;
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti ai sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (il richiedente il premio coincide con il soggetto aderente ai sistemi di etichettatura);
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

Si precisa che gli aiuti spettano al richiedente detentore/proprietario dell'allevamento ed il capo a premio deve essere stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Uno stesso capo può essere pagato una sola volta.

10.3. Premio per il settore ovi-caprino

Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto. Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Premio Ovini (agnelle)

Il premio è assegnato alle agnelle da rimonta dell'anno in corso che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base alla percentuale dei capi dell'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.

La quota della rimonta è pari al 20% del totale dei capi adulti (femmine e maschi) desunti dal censimento annuale.

L'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 stabilisce che l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1), per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Si precisa che sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica, la mancanza del piano determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Premio capi ovi-caprini macellati

Il premio è concesso agli allevatori che macellano capi ovi-caprini certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

11. Sostegno accoppiato premi Superficie

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. n° 6513 del 18 Novembre 2014 e s.m.i., si articola nei seguenti aiuti:

- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)

- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014, n. 6513 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Si precisa che, come stabilito dal DM 6513 del 18.11.2014, gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafon nazionale e sulla base delle superfici accertate da ciascun Organismo pagatore.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)

Premio specifico alla Soia (Nord Italia)

Il premio è concesso per ettaro di superficie di soia coltivata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

La Soia seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi secondo i seguenti limiti:

- a) l'intera superficie per i primi 5 ettari;
- b) per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali Proteaginose e Leguminose (Centro Italia)

Questo premio interessa solo le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Girasole
- Colza
- Cartamo

- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali frumento duro (Centro e Sud Italia)

Questo premio è concesso per ettaro di superficie di frumento duro coltivato in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La superficie seminata a frumento duro deve essere coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali Leguminose (Sud Italia)

Questo premio interessa solo le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.2. Premio per il settore riso

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera.

Il contratto di fornitura con l'azienda saccarifera deve essere obbligatoriamente allegato in formato elettronico alla domanda Unica.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano pomodoro da destinare alla trasformazione.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013.

Nel caso di produttori singoli deve essere allegato in formato elettronico alla domanda Unica il/i contratto/i di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro.

Nel caso di agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori (O.P.), i contratti di fornitura sono informatizzati nel sistema SIAN a cura della medesima organizzazione secondo modalità e tempistiche definite annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli agricoltori associati devono allegare alla domanda unica, a pena di inammissibilità dell'aiuto, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, come specificato dal DM n. 6513 del 18.11.2014.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.5. Premio per il settore olio d'oliva

Premio base olivo

Questa misura è assegnata solo per superfici olivicole localizzate nelle regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Le Superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali.

Premio aggiuntivo olivo

Questo premio aggiuntivo interessa solo le superfici olivicole localizzate in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Le superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità intesi come i disciplinari di produzione DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012.

12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro

In attuazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro in tutte le regioni.

Il predetto aiuto è stato istituito al fine di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l'adozione di buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

L'aiuto è concesso nella misura di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, alle imprese che abbiano sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di Filiera di durata almeno triennale, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. n.11000 del 02/11/2016.

L'aiuto spettante a ciascun beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

L'aiuto è concesso al beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Pertanto, se il Soggetto beneficiario ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato da AGEA entro la soglia di 15.000 euro.

L'aiuto *de minimis* grano duro è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA che si avvale degli organismi pagatori regionali per l'acquisizione delle domande. Le condizioni di ammissibilità dell'aiuto *de minimis* grano duro sono riportati nelle istruzioni operative. 44 della circolare AGEA ORPUM prot. n. 54360 del 12/12/2016 .

Pertanto tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che rispettano i requisiti previsti possono richiedere l'aiuto attraverso la presentazione della Domanda Unica 2017.

Con la presentazione della domanda di aiuto grano duro, gli agricoltori si impegnano, pena la nullità della domanda a:

- fornire all'Organismo Pagatore della Lombardia le informazioni riferite alle fatture di acquisto delle sementi certificate e ai contratti di impegno/coltivazione;

- comunicare ad AGEA, prima del pagamento, la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti “*de minimis*” percepiti negli ultimi 3 anni.

13. Compatibilità tra destinazioni d’uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)

L’agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L’agricoltore deve consultare la “matrice prodotti/interventi” pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it che contiene l’elenco delle diverse destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi nell’ambito dei diversi regimi di aiuto.

L’agricoltore, una volta identificata l’occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L’ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una “X”.

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell’uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l’altro/altri.

L’agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificarne le compatibilità.

14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole

14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014)

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell’art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013) si applicano le disposizioni dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all’impiego di sementi e all’art.17, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito www.opr.regione.lombardia.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l’agricoltore coltivi canapa in conformità con l’art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 nella domanda unica devono essere indicate:

- tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 30 giugno di ciascun anno.

14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 6513/2014 e il DM 1420/2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano culturale del fascicolo aziendale.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolamento è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda unica.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Si rimanda all'allegato 5 per la verifica delle deroghe adottate nelle diverse Regioni e Province autonome.

Precisazioni riguardanti le operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo

Nel caso in cui sulle superfici a pascolo vengano svolte operazioni colturali diverse dal pascolamento, l'agricoltore è tenuto a presentare all'Organismo Pagatore della Lombardia, entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della domanda, un piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo. Il piano deve essere corredato da documentazione fotografica georeferenziata. Al termine dei lavori, e comunque entro il **15 ottobre** dell'anno di presentazione della domanda, deve essere trasmessa all'Organismo Pagatore della Lombardia una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione asseverata deve essere corredata da documentazione fotografica georeferenziata con punti di ripresa confrontabili con quelli presenti nel piano di miglioramento. Inoltre deve essere presentata la documentazione fiscale (fatture con relativo pagamento) relativa ai lavori svolti nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti da imprese terze rispetto al beneficiario, altra documentazione probante in caso di lavori effettuati con personale dipendente dell'azienda. In assenza della presentazione della documentazione prevista la superficie non sarà considerata ammissibile.

14.3 Superfici con vincoli amministrativi

Le superfici oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi* sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici rimboschite per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Qualora si intenda utilizzare tali superfici ai fini dell'aiuto per l'inverdimento è necessario darne indicazione nel piano di coltivazione.

Le superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non classificate come "agricole", "forestali", "elementi del territorio stabili" per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi*, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le

proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

15. Condizionalità

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Le nuove norme in materia di condizionalità sono contenute nel D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.

In Regione Lombardia i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali previsti D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 saranno recepiti con Delibera della Giunta Regionale in attesa di approvazione.

Gli impegni di condizionalità 2017 che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della Domanda Unica di Pagamento il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 UE 1306/2013 si applicano in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Le aziende ricadenti nel "Regime del Piccolo agricoltore" sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

16. Requisiti per il pagamento

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013.

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

Limiti

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti per importi inferiori a 300 euro, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013.

Riduzione dei pagamenti (Capping)

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento UE 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, l'Organismo Pagatore deve acquisire l'informativa antimafia.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) istituita dall'art. 96 del Dlgs n. 159/2011 e regolamentata dal CPCM 30 ottobre 2014 n. 193. L'informativa antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione delle predetta banca dati direttamente dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, l'Organismo Pagatore ha bisogno che gli interessati allegghino alla domanda le dichiarazioni sostitutive (Allegato 2) redatte ai sensi del Dpr 445/2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del Dlgs 159/2011, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato Italiano.

A seconda della forma giuridica del richiedente, i soggetti obbligati ex art. 85 del Dlgs 159/2011 alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, e per i quali è necessario acquisire l'informativa antimafia, sono quelli previsti nell'allegato 3.

La dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un valido documento di identità del dichiarante, può essere allegata alla Domanda Unica di Pagamento o trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica **opr@pec.regione.lombardia.it**.

In assenza delle dichiarazioni sostitutive non potrà essere attivata la procedura di acquisizione dell'informativa antimafia, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

«I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.»

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell'allegato al medesimo Regolamento. L'adozione del bonifico SEPA prevede che l'ordinante fornisca il codice IBAN della banca/filiale destinataria del pagamento.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nel proprio fascicolo aziendale, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicati nella domanda lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

17. Comunicazioni relative al procedimento

Le informazioni relative al procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda potranno essere consultate:

- direttamente, mediante accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS (per informazioni collegarsi al sito www.opr.regione.lombardia.it);
- tramite il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) delegato dall'agricoltore alla presentazione della domanda. I CAA assicurano ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il titolo di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

Il procedimento amministrativo relativo alla domanda unica si ritiene chiuso al termine dell'attività di controllo eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo. La comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, che potrà essere anche telematica, avviene con le seguenti modalità:

1. tramite la comunicazione dell'avvenuto pagamento;
2. tramite la comunicazione di mancato pagamento per la presenza di anomalie generate dai controlli amministrativi/informatici e in loco.

Qualora, a seguito di accertamenti successivi al pagamento, si determina una riduzione dell'importo del premio già erogato, l'Organismo Pagatore comunica all'interessato l'importo del debito e le motivazioni ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche.

Nel caso in cui a fronte di un pagamento effettuato su importi unitari stimati, il successivo ricalcolo del premio dovuto sulla base degli importi definitivi porta ad una riduzione dell'importo già erogato, l'Organismo Pagatore può procedere al recupero delle somme, sia attraverso forme automatiche di compensazione sia con l'iscrizione nel registro debitori.

18. Ricorsi

Nei provvedimenti, formalmente notificati ai produttori, di mancato riconoscimento o di riduzione dei benefici richiesti, di volta in volta sarà indicato, ai sensi della legge 241/1990, il giudice al quale il soggetto interessato potrà presentare ricorso.

19. Rinvio

Si rimanda ad eventuali successivi provvedimenti di AGEA coordinamento e/o dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la disciplina e ulteriori condizioni/informazioni relativi ai seguenti aspetti:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- applicazione del Sistema Integrato di Gestione e controlli;
- *aiuto de minimis* per il grano duro.

Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, "Conservazione degli uccelli selvatici";
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 – abrogato dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (CE) n. 510/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione del 11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

NORMATIVA NAZIONALE

- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- DM del 18 novembre 2014 n. 6513 del MiPAAF Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- DM del 12 gennaio 2015 n. 162 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- DM del 26 febbraio 2015 n.1420 del MiPAAF Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- DM del 20 marzo 2015, prot. 1922 del MiPAAF “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020”;
- DM del 12 maggio 2015, prot. 1566 del MiPAAF “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020”.
- DM del MiPAAF del 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.
- Decreto Ministeriale n. 3536, dell'8 febbraio 2016, sulla “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 2883 del 29 aprile 2016 Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misura del sostegno accoppiato.
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 3782 del 15 giugno 2016 Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5602 del 11 ottobre 2016 Modifica del decreto MIPAAF del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato;
- Decreto Ministeriale MiPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;
- Decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 – “Fondo grano duro” - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- DM 2490 del 25/01/2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

CIRCOLARI AGEA

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA PROT. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 definizione periodo di riferimento per la diversificazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 Riforma PAC 2015- 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 - Riforma PAC – Art. 52 del Reg. UE N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Facoltativo;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - Riforma PAC – Sostegno Accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.176 del 31 marzo 2016 - Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.122 del 01 marzo 2016 – Reg. (UE) 1307/2013 Riduzione dei Pagamenti della Domanda Unica (CAPPING);
- Circolare AGEA prot. n.2015.36033 del 12 ottobre 2016- Riforma PAC Art. 12 del Reg. (UE) n. 369/2014- Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42711 del 04 novembre 2016 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2016;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.14300 del 17 febbraio 2017 – Riforma della PAC- Domanda di Aiuto basata sugli strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017.

Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42603 del 04 novembre 2016 – Art. 30 Reg. (UE) N. 1307/2013 - Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori;

Regime dei piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) N. 1307/2013: Regime dei Piccoli Agricoltori;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni alla Circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 E alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. 0025546 del 22 marzo 2017 – Richiami circa la disciplina del Regime dei Piccoli Agricoltori di cui all’art. 61 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – articolo 12 del REG. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU 2015.570 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.39605 del 25.10.2016 - “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.9282 del 03.02.2017 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni alla Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – integrazione alla circolare PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 -Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.0048563 del 22/11/2016 Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del REG. (UE) N. 1307/2013;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: Registro Nazionale Titoli – Domande di trasferimento dei titoli e procedura di pignoramento e pegno di titoli.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49064 del 23/11/2016 – Modificazioni e di integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA ACIU.2016.19746 del 22 luglio 2016 - Trasferimento dei titoli;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.19746 del 22/07/2016- Chiarimenti e precisazioni relative ai trasferimenti titoli 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.N.0049045 del 23/11/2016, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;

NORMATIVA REGIONALE

- DDUO n. 5490 del 1° luglio 2015 “Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative”,
- Delibera G.R. n. X/3232 del 06.03.2015 con oggetto: “Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Condizionalità:

- Delibera G.R. n. X/3351 del 01.04.2015 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- Delibera G.R. n. 4985 del 30/03/2016 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – modifiche ed integrazioni alla Delibera n. X/3351 del 1 Aprile 2015”.

Allegato 1 - Modello Trasferimento FA

Spett.le AGEA
Area Coordinamento
Via Salandra, 13
00185 Roma

Spett.le [OPR acquirente]

Spett.le [OPR cedente]

Oggetto: Richiesta di costituzione/trasferimento (cancellare la voce che non interessa) fascicolo aziendale in Organismo Pagatore diverso da quello di competenza.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ prov. _____

codice fiscale _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della
azienda _____ CUA _____ P.IVA _____

con sede in _____ via _____ prov. _____

Preso atto di quanto previsto dalle circolari di AGEA Coordinamento del 20/04/2005 n. ACIU.2005.210 e del 9/11/2007 n. ACIU.2007.925 relative al Manuale del fascicolo aziendale (e successive modifiche e integrazioni)

DICHIARA

• che il proprio Organismo Pagatore di competenza per sede legale/residenza risulta essere _____

• che l'azienda dispone di terreno (UTE) all'interno della Regione _____ di competenza dell'OP _____

CHIEDE

di poter costituire/trasferire (cancellare la voce che non interessa) il proprio fascicolo aziendale presso l'OP _____ avendo dato mandato al CAA _____ sede locale di CAA _____ Provincia di _____ sede locale di _____ codice ufficio _____ Tel. _____ e-mail _____

Cordiali saluti

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Fatto a _____ il _____ il Dichiarante _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente con strumenti informatici, via fax, tramite un incaricato oppure mezzo posta.

Si allega fotocopia del documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00

Allegato 2 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende che ricadono in ZVN	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (definiti dalla DGR 5171/2016, come: presentazione Comunicazione Nitrati con eventuale PUA; tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti); • obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati; • utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste (DGR 5171/2016).
BCAA 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • A) Rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 metri o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del distretto idrografico del Po e dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. <u>Deroga agli impegni A e B</u> per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" <u>Deroga all'impegno B</u> per: <ul style="list-style-type: none"> • particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti; • prato permanente.
BCAA 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Obblighi: Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).
BCAA 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la	<u>Per tutte le aziende:</u> rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste.

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
	AGRONOMICHE DEL TERRENO		percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
BCAA 4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	<p><u>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</u></p> <p>a) <u>per i terreni ritirati dalla produzione:</u> assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</u></p> <p><u>b1:</u> assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa,</p> <p><u>b2:</u> divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p>
BCAA 5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare solchi acquai temporanei sui terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.
BCAA 6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di bruciare le stoppie e le paglie. Deroga per le superfici a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle ZPS e nelle ZSC, con la necessità di effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica.
CGO 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A Tutte le aziende per impegno B	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b); Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,)	<p><u>Impegno A):</u> rispettare le misure di conservazione generali valide per tutte le ZPS (rispetto degli impegni di natura agronomica), le misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS, le norme regolamentari (norme tecniche di attuazione - NTA) cogenti per l'azienda.</p> <p><u>Impegno B):</u> al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.</p>

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) / Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articolo 6, paragrafi 1 e 2)	L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel rispetto delle norme in vigore a seconda del sito di appartenenza, tra cui: le norme regolamentari (norme tecniche di attuazione) previste dalle Misure di Conservazione sito specifiche, le norme regolamentari (norme tecniche di attuazione) previste dai Piani di Gestione, le misure di conservazione generali.
BCAA 7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Impegni: Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2 m e max. di 20 m e di lunghezza min. di 25 m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agricole caratteristiche, alberi monumentali.
CGO 4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20)	<u>Rintracciabilità:</u> <ul style="list-style-type: none"> • garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali; • conservare la documentazione di origine degli alimenti; • etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità; • attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro. <u>Pacchetto igiene:</u> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione, ecc. <u>Per le aziende zootecniche</u> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; • non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto; • rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova.

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • Divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articoli 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, collagene e gelatina proveniente dai ruminanti, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate derivate da ruminanti, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale; • Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE.
CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • Conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • Rispettare tutte le modalità di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato (tra cui, ad esempio, la coltura, la dose di utilizzo, i tempi da carenza, ecc.); • Usare prodotti fitosanitari ammessi, con autorizzazione valida e non revocata;

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
				<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • Stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • Possedere un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (i "patentini" rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza). • Conservare in azienda l'eventuale delega al contoterzista (o ad altro soggetto) per l'effettuazione di uno o più servizi, dal ritiro del prodotto, al suo utilizzo, allo smaltimento delle rimanenze.
CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini /bufalini	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)	<p>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli); - nel D. lgs 122/2011 (per i suini); - nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali); <p>riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale; • ispezione (controllo degli animali); • tenuta dei registri; • libertà di movimento; • spazio disponibile; • edifici e locali di stabulazione; • alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze • illuminazione minima; • pavimentazione (solo per CGO 12); • mutilazioni; • procedure di allevamento; • attrezzature automatiche e meccaniche; • tasso di emoglobina (solo per CGO 11); • mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12); • presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articolo 3 e articolo 4)	
CGO 13	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)	

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'informativa antimafia

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto (nome e cognome) nato a prov di il residente a in via C.F., in qualità di della società

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i propri familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti:

(cognome e nome)
nato/a a il C.F. residenza (indirizzo completo)

(cognome e nome)
nato/a a il C.F. residenza (indirizzo completo)

(cognome e nome)
nato/a a il C.F. residenza (indirizzo completo)

(cognome e nome)
nato/a a il C.F. residenza (indirizzo completo)

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo: _____ e data: ../../20...

(firma per esteso del Dichiarante)⁴

⁴ **N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Allegato 4 - Soggetti per i quali occorre chiedere le informazioni antimafia

(Art. 85 D.Lgs 159/2011)

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Forma giuridica del richiedente	Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 D.Lgs. 159/2011)
Impresa Individuale	1) titolare dell'impresa 2) direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali	1) legale rappresentante 2) amministratori 3) direttore tecnico (se previsto) 4) sindaci 5) socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6) socio (in caso di società unipersonale) 7) sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1) tutti i soci 2) direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice	1) soci accomandatari 2) direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia	1) coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2) direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1) coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2) direttore tecnico familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1) legale rappresentante 2) componenti organo di amministrazione 3) direttore tecnico (se previsto) 4) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1) legale rappresentante 2) eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3) direttore tecnico (se previsto) 4) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1) tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2) direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c), comma 2, dell'art. 85 D.Lgs 159/2011)	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Gli Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Allegato 5 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 1420/2015 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento

Base normativa:	Applicazione	Carico UBA/ha	Giorni di pascolamento	Criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014
Art. 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420	Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione/Provincia autonoma	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	
Delibera n. 1643 del 6 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia di Bolzano	0,1	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni. Nel caso di pascoli associati ad un codice di pascolo in BDN, al raggiungimento del 60° giorno di alpeggio le UBA corrispondenti ai capi sono calcolate per intero, se inferiore a 60 giorni in proporzione	Alpeggio
Deliberazione n. 3232 del 6 marzo 2015 della Regione Lombardia	Lombardia	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni	Nessun criterio ulteriore
Deliberazione n. 328 del 6 marzo 2015 della Regione Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	0,1	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 20 giorni	Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi e nei mayen è riconosciuta anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente
Deliberazione n. 1438 del 16 giugno 2015 della Regione Puglia	Puglia	1,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Nessun criterio ulteriore
Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015 della Regione Piemonte	Piemonte	0,07 per tutti i pascoli permanenti posti ad altitudine superiore ai 600 m s.l.m. Se l'azienda dispone di pascoli posti solo in parte al di sopra di 600 m s.l.m. il carico minimo di 0,07 è applicato a condizione che la	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Criterio definito con deliberazione n. 23-1189 del 16 marzo 2015 (v. di seguito)

		superficie a pascolo ubicata sopra tale limite è superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda		
Deliberazione n. 23-1189 del 16 marzo 2015 della Regione Piemonte	Piemonte	V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015	V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015	Pratica della guardiania consistente nel pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui. Numero massimo di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo della densità minima degli animali pari al 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA. La deroga si applica solo alle superfici a pascolo ubicate ad altitudini superiori a 600 m s.l.m.
Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 della Regione Veneto	Veneto	0,2 sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 mt in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Criterio definito con delibera n. 271 del 3 marzo 2015 (v. di seguito)
Delibera n. 271 del 3 marzo 2015 della Regione Veneto	Veneto	V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015	V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015	Il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto
Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Trento	Provincia di Trento	V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015	V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015	"Sistema malghivo" che comprende l'attività di prealpeggio e post alpeggio su prati-pascolo posti a quote inferiori, comunque sopra ai 600 mt s.l.m., nonché l'attività di alpeggio vero e proprio, che solitamente si realizza a quote superiori. Le superfici ricadenti in tali fattispecie sono quelle a pascolo ubicate ad un'altitudine superiore ai 600 mt s.l.m. classificate nelle tipologie "pascolo senza tare", "pascolo con tara 20%" e "pascolo con tara 50%" e quelle a pascolo magro con tara superiore al 50 % limitatamente ai pascoli posti al di sopra dei 1200 mt s.l.m.;

Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 della Provincia Autonoma di Trento	Provincia di Trento	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, ridotto a 30 giorni nel pascolo transumante di ovicaprini	Criterio definito con Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 (v. sopra)
Delibera n. 241 del 30 marzo 2015 della Regione Marche	Marche	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	"Fida del Catria" consistente nel pascolamento con animali di proprietà altrui delle aziende zootecniche locali ed utenti della Università agrarie consorziate nell'azienda
Determina n. 76174 del 9 marzo 2015 del dirigente generale del dipartimento agricoltura della Regione Calabria	Calabria	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva non inferiore a 45 giorni nelle aree individuabili in tutti i comuni al di sopra dei 500 m di altitudine e nelle aree di macchia mediterranea	Nessun criterio
Delibera n. 293 del 23 giugno 2015 della Regione Lazio	Lazio	0,08 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore a 600 m s.l.m. e per tutti i pascoli effettuati nelle superfici per le quali vengono effettuate le "pratiche locali tradizionali"	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Nessun criterio ulteriore
Delibera n. 583 del 6 luglio 2015 della Regione Abruzzo	Abruzzo	0,1 ad eccezione dei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Nessun criterio ulteriore
Delibera n. 70 del 6 luglio 2015 della Regione Calabria	Calabria	V. delibera n. 76174 del 9 marzo 2015	V. delibera n. 76174 del 9 marzo 2015	L'attività di pascolamento con animali di terzi costituisce una forma tradizionale di pascolo locale attuata sull'intero territorio montano e costiero regionale. Tale pratica si riferisce alle superfici di seguito elencate: - aree svantaggiate montane; - pascoli ubicati in zone di macchia mediterranea; - pascoli ubicati al di sopra dei 500 metri a livello del mare

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

Delibera n. 494 del 6 luglio 2015 della Regione Marche	Marche	0,75 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 600 m s.l.m.	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	V. delibera n. 241 del 30 marzo 2015
Delibera n. 1166 del 19 giugno 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	0,2 riferite al periodo di effettivo utilizzo del pascolo		Riconoscimento della modalità di alpeggio con animali di terzi quale "uso e consuetudine locale"